



COMUNE DI TELVE
(PROVINCIA DI TRENTO)

Piazza Vecchia, 18

Tel. 0461 766054 - Fax 0461 767077

C.A.P. 38050 - C.F. e P.IVA 00292750221

e-mail: vicesegretario@comune.telve.tn.it

PEC: comune@pec.comune.telve.tn.it

Allegato B



ASTA PUBBLICA
CONCESSIONE IN USO DI PARTE DELLA P.ED. 550 IN C.C. TELVE DI SOTTO (I° PIANO)
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA FASCIA 0-3 ANNI PER SODDISFARE IL
BISOGNO DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO
MEDIANTE L'UTILIZZO DI BUONI DI SERVIZIO

DISCIPLINARE DI GARA

Costituisce oggetto del presente la CONCESSIONE dei locali nei quali svolgersi il servizio per l'infanzia per la fascia 0-3 anni al fine di soddisfare il bisogno di conciliazione famiglia-lavoro mediante buoni di servizio, sito presso edificio p.ed. 550 sito in via Grazie, C.C. Telve di Sotto, per un numero di posti previsto, di massima, pari a 15 (quindici) bambini, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di concedere una deroga entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.

Per gestione si intende l'organizzazione del servizio per l'accoglienza di bambini in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni; essa comprende la predisposizione del progetto educativo, il suo adeguamento annuale, la cura del rapporto con le famiglie utenti anche mediante specifici momenti informativi/formativi e con il Comune, la gestione e l'organizzazione del personale, l'organizzazione interna, la manutenzione ordinaria dei beni assegnati in uso, nonché le altre prestazioni previste dal presente disciplinare e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

La gestione avviene utilizzando gli immobili, le relative pertinenze, messi a disposizione dal Comune e indicati nel bando di gara.

Il servizio dovrà essere organizzato ed erogato secondo il calendario effettivo di inizio e fine anno educativo. L'apertura della struttura è garantita per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì e rimane chiuso al pubblico per complessivi quindici giorni lavorativi ogni annualità. Eventuali variazioni d'orario saranno concordate fra le parti; deve comunque essere garantito il servizio di anticipo e posticipo. L'affidatario deve inoltre garantire, qualora richiesto dall'utenza del part-time mattutino e su prenotazione, il servizio integrativo in orario pomeridiano sino alle ore 18.00, salvo diverso accordo con gli utenti fruitori.

L'affidatario assicura comunque la vigilanza sui bambini in caso di ritardo, anche immotivato, dei familiari all'orario di uscita.

Al sensi di quanto previsto al punto 2. Dei "Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018-2020" approvati con delibera della Giunta Provinciale n. 322 dd. 02.03.2018, possono partecipare alla procedura i **soggetti abilitati all'erogazione dei Servizi di educazione cura e custodia acquisibili mediante i Buoni di Servizio** di seguito indicati:

- organismi iscritti all'albo provinciale di cui all'articolo 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 o che saranno iscritti, ad avvenuta adozione del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 11 quater della legge provinciale n. 4/2002 citata, all'albo provinciale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi socio-educativi di cui all'articolo 6 della medesima legge provinciale n. 4/2002;

- organismi operanti in forma privata ed autonoma sul territorio provinciale nel settore dell'infanzia, regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), regolarmente iscritte ai rispettivi registri ed operanti sul territorio provinciale nell'ambito dell'educazione e dell'animazione (culturale, ricreativa, sportiva, ecc..) in favore di minori.

In relazione ai soggetti di cui sopra, **l'aggiudicatario dovrà essere già in possesso o impegnarsi a presentare richiesta di accreditamento all'uso dei buoni di servizio della PAT entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione provvisoria.**

Art. 1 Durata dell'affidamento

La durata dell'affidamento è stabilita in 5 (cinque) anni educativi (orientativamente dal 01/07/2019 al 31/08/2024) con possibilità di rinnovo di ulteriori 2 (due) anni previo apposito provvedimento espresso del Comune.

Nel caso in cui il Comune ravvisasse la necessità di una proroga tecnica per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, l'aggiudicatario dovrà continuare a dare esecuzione agli impegni e alle prestazioni previste nel contratto alle stesse condizioni o a quelle più favorevoli per l'Amministrazione.

Art. 2 Procedimento di gara

L'aggiudicazione avverrà a seguito di asta pubblica secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione a priorità di condizioni di offerte, così come individuata dagli articoli 19 e 39 della L.P. n. 23/1990 e ss.mm. e dal Regolamento attuativo DPGP 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg, 19.07.1990 n. 23 e s.m., secondo le disposizioni del presente bando di gara e secondo le disposizioni del Disciplinare approvato.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla L.P. n. 2/2016 e ss.mm e al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.

I soggetti partecipanti alla procedura di gara devono predisporre un'offerta tecnica costituita dagli elaborati descritti ai successivi punti del presente articolo. Tale offerta va redatta in forma dettagliata ma essenziale, nel rispetto delle prescrizioni del presente disciplinare costituenti caratteristiche minime inderogabili del servizio offerto.

L'offerta tecnica dovrà considerare i punti sotto indicati, ai quali la Commissione attribuirà il punteggio secondo quanto indicato, nei limiti e con le modalità indicate nell'avviso d'asta:

1. Progetto Educativo unitario per il servizio erogato, di cui:

- 1.A Pedagogia della prima infanzia (0-3 anni): teorie di riferimento
- 1.B Obiettivi educativi e metodologie scelte con particolare riferimento allo sviluppo delle competenze affettive, relazionali, corporee e cognitive dei bambini
- 1.C Aspetti organizzativo-metodologici:
 - a) organizzazione della giornata: tempi, attività (alternanza e differenziazione rapportata all'età, utilizzo degli spazi) modalità di preparazione e somministrazione dei pasti (preparazione del pranzo all'interno della struttura usando la cucina di cui è dotata o privilegiando le realtà del territorio che offrono servizio di ristorazione / mensa)
 - b) organizzazione degli spazi e utilizzo dei materiali didattici e ludici
 - c) organizzazione dei gruppi dei bambini
- 1.D Aspetti relazionali:
 - a) caratteristiche delle relazioni educatori-bambini, educatore-educatore, bambino/a-bambino/a;
 - b) le fasi di inserimento e di ambientamento dei bambini;
 - c) la famiglia: modalità e tempi di relazione con la/le famiglia/e
- 1.E Aspetti di contesto:
 - a) modalità di raccordo e collaborazione con le agenzie socio-culturali e con i servizi socio educativi del territorio
 - b) la continuità con la scuola materna

2. Aspetti gestionali inerenti al servizio, con particolare riferimento a:

- 2.A Piano finanziario gestionale del servizio, ipotizzando una fruizione massima di 15 bambini. Il piano deve indicare:
 - a) il bilancio previsionale del primo anno di attività del servizio prevedendo il comodato ad uso gratuito da parte del comune dei locali nei quali si svolgerà il servizio della durata di 5 anni;
 - b) le quote di ammortamento degli investimenti di cui alle specificazioni seguenti;
 - c) il livello di compartecipazione indicativo ai costi da parte delle famiglie con condizioni economico-patrimoniali che consentano loro di poter usufruire dei benefici del “buono di servizio”
- 2.B Indicazione delle qualifiche del personale dipendente che andrà a svolgere il servizio per l'infanzia nella fascia 0-3 anni.
- 2.C Impegno scritto da parte dell'Ente aggiudicatario a far partecipare il personale a corsi di formazione del personale sia previsti dallo stesso organismo, e/o dalla Provincia di Trento, per un ammontare di ore superiore a quanto previsto nei “Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018-2020” approvati con delibera della Giunta Provinciale n. 322 dd. 02.03.2018
- 2.D Orario giornaliero del servizio, con specificazione delle modalità adottate per favorire la conciliazione dei tempi per le famiglie
- 2.E Orario settimanale e turnistica di ciascuna persona impiegata nelle rispettive figure presenti nella struttura per l'erogazione del servizio
- 2.F Gestione dei servizi ausiliari
- 2.G Manutenzione dell'immobile e delle relative pertinenze
- 2.H Modalità e strumenti di valutazione e autovalutazione della qualità del servizio

3. Aspetti economici inerenti al servizio, con particolare riferimento a:

- 3.A Valutazione relativa alla quantificazione della misura della tariffa ordinaria corrispettiva a carico dei fruitori del servizio ed applicata al bilancio
- 3.B Valutazione delle tariffe di servizio relativo alle fasce orarie di anticipo e posticipo

4. Altri aspetti inerenti al servizio, con particolare riferimento a:

- 4.A Organizzazioni che – alla data di presentazione della richiesta di partecipazione al procedura – hanno attivato il processo Family Audit (di cui alla delibera della G.P. n. 1364 del 10.06.2010) con l'invio alla struttura provinciale competente della relativa lettera di interesse o hanno conseguito la certificazione Family Audit
- 4.B Organizzazione e gestione di un servizio socio-educativo di animazione estiva ossia nel periodo di chiusura delle scuole per l'infanzia per bambini da 3 a 6 anni (con ammissione prioritaria ai fratelli dei bambini inseriti nel servizio)
- 4.C Organizzazione corsi di accompagnamento alla genitorialità e/o relativi a specifiche tematiche educative aperti al pubblico
- 4.D Presenza di educatrici certificate nella conoscenza della lingua inglese

Una commissione tecnica composta di tre membri, fra cui uno con funzione di Presidente, nominata dalla Giunta comunale provvederà alla valutazione delle offerte tecniche presentate per l'affidamento dei locali nei quali svolgere il servizio, alla redazione della graduatoria delle offerte ammesse sulla base dei criteri sopraindicati e all'aggiudicazione conseguente.

Art. 3

Cessione e subappalto

L'affidatario si obbliga ad assicurare il servizio con proprio personale escludendo qualsiasi forma di cessione, totale o parziale, dell'affidamento. Si configura cessione anche in caso di cessione d'azienda o ramo d'azienda.

Nei casi in cui l'affidatario modifichi la propria natura giuridica a favore di altra, deve farne comunicazione scritta al Comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro 5 giorni dalla data in cui ha effetto tale modifica.

Il subappalto può essere autorizzato dal Comune solo per le prestazioni non prevalenti riguardanti, ad esempio, la manutenzione ordinaria e le pulizie straordinarie degli immobili e relative pertinenze. Non sono comunque subappaltabili il servizio educativo, le pulizie ordinarie dei locali ed il confezionamento dei pasti.

Il subappalto è consentito, previa autorizzazione del Comune, unicamente per le prestazioni riguardanti la manutenzione ordinaria della struttura e della area esterna, le pulizie straordinarie degli immobili nel rispetto delle seguenti condizioni:

- A) che il prestatore abbia indicato nell'offerta le singole tipologie di servizio che intende subaffidare;
- B) che l'affidatario del servizio provveda alla presentazione all'Amministrazione di apposita richiesta di autorizzazione al subappalto ed al deposito del contratto di sub affidamento presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data dell'effettivo avvio delle prestazioni attinenti ai relativi servizi;
- C) che al momento del deposito del contratto di sub affidamento presso l'amministrazione il prestatore di servizi trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del sub affidatario dei requisiti richiesti e specificati nel successivo punto 4 ed una dichiarazione del sub affidatario stesso attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.;
- D) che il sub affidatario sia iscritto, se italiano, alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato (in caso di soggetto straniero è richiesta l'iscrizione ai corrispondenti registri professionali), non sia incorso in cause di decadenza, divieto, e sospensione previste dalla normativa antimafia e disponga di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di subappalto;
- E) che al momento del deposito del contratto di sub affidamento il prestatore del servizio abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante l'insussistenza di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con il sub affidatario.

L'affidatario rimane comunque l'unico responsabile del corretto svolgimento del servizio.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.

Art. 4

Destinatari del servizio

Il servizio è rivolto ai bambini dai 3 mesi fino ai 3 anni di età fatta salva la possibilità di prolungare la frequenza fino alla chiusura estiva per i bambini che, compiuti i tre anni di età, non abbiano la possibilità effettiva di frequentare la scuola dell'infanzia. Sono fatte salve eventuali eccezioni previste dalla normativa provinciale di settore.

Il numero massimo di bambini accolti contemporaneamente nella struttura è di 15 (quindici) e comunque fino alla capienza massima stabilita dall'Amministrazione. L'aggiudicatario si impegna ad accogliere con priorità nella struttura i bambini residenti nel Comune di Telve rispetto ad ogni altra richiesta proveniente da fuori Comune.

Durante il periodo di chiusura estiva della scuola dell'infanzia, il servizio può essere destinato anche ai bambini della fascia superiore di età da 3 a 6 anni compiuti, nei limiti dei posti disponibili ed in base alla presentazione delle richieste.

Art. 5

Obblighi dell'affidatario

Per tutta la durata del contratto l'affidatario garantisce l'apertura della struttura 5 (cinque) giorni la settimana, dal lunedì al venerdì. Complessivamente il servizio rimane chiuso al pubblico per quindici giorni lavorativi ogni annualità.

L'affidatario deve garantire la continuità della regolare erogazione del servizio senza interruzioni di sorta per tutta la durata dell'affidamento del servizio medesimo.

Nell'erogazione del servizio, l'affidatario deve attenersi agli standard e a criteri di funzionamento definiti dalla normativa provinciale e comunale vigente, nonché da ulteriori documenti adottati dall'Amministrazione comunale.

Sono a carico dell'affidatario le spese per l'acquisto di ulteriori arredi, i quali rimarranno di proprietà comunale alla scadenza del contratto o in caso di cessazione per volontà dell'affidatario.

L'affidatario deve inoltre:

- a. dare attuazione al progetto educativo che, per il primo anno di affidamento, sarà esclusivamente quello presentato in sede di gara; per gli anni successivi al primo l'affidatario è tenuto, entro il secondo mese di ogni anno educativo, ad aggiornare e presentare al Comune il proprio progetto educativo coerentemente con quello presentato in sede di offerta;
- b. garantire il rispetto dei **requisiti organizzativi** di cui ai "*Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018-2020*" approvati con delibera della Giunta Provinciale n. 322 dd. 02.03.2018, ossia:
 - nel caso di minori portatori di handicap (ai sensi della L. n 104/1992 e ss.mm. handicap permanente secondo l'articolo 3 comma 1 e handicap in situazione di gravità secondo l'articolo 3 comma 3) il servizio dovrà essere erogato avvalendosi di un operatore per non più di due utenti portatori di handicap contemporaneamente (punto 2.3.1)
 - il rapporto tra numero massimo di minori e singola risorsa professionale erogante i servizi di conciliazione deve essere quello indicato al punto 2.3.2, cioè:
 - ✓ per minori con età fino a 20 mesi: rapporto pari o inferiore a 7 minori per operatore;
 - ✓ per minori con età superiore ai 20 mesi: rapporto pari o inferiore a 11 minori per operatore;
 - ✓ nel caso in cui il gruppo sia composto sia da minori con età inferiore ai 20 mesi sia da minori con età superiore, il rapporto dovrà essere di non più di 7 minori per operatore.Tali parametri vengono applicati solo in caso di co-presenza di almeno due educatori, in caso contrario il rapporto massimo ammesso è di 1 operatore ogni 6 minori indipendentemente dall'età.Nel calcolo del numero di minori si dovrà tener conto dell'effettiva presenza in contemporanea dei minori fruitori dei servizi
- c. presentare alla prima Assemblea dei genitori di ciascun anno educativo il proprio progetto educativo;
- d. presentare all'ufficio competente, al momento dell'attivazione del servizio, nota sottoscritta dal legale rappresentante indicante, per ogni dipendente impiegato nel servizio, i dati anagrafici, il titolo di studio ed ogni altra indicazione che ne attesti il diritto allo svolgimento dell'incarico, la data di assunzione, il tipo di contratto applicato e l'orario di lavoro assegnato. Tale adempimento, nel corso della vigenza contrattuale, dovrà essere aggiornato con le modifiche che di volta in volta dovessero verificarsi (sostituzioni, integrazioni, cessazioni ecc.);
- e. fornire al Comune, entro i termini dallo stesso definiti, ogni altro dato o documento che il medesimo ritenga opportuno richiedere ai fini della valutazione dell'attività espletata;
- f. integrare e sostituire il materiale didattico e di consumo (quali, a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, biancheria, stoviglie, giochi e quanto altro possa essere necessario a garantire la corretta erogazione del servizio);
- g. fornire i generi alimentari ed il materiale igienico-sanitario;
- h. provvedere costantemente alla pulizia dei locali, delle relative pertinenze e dell'area verde messi a disposizione, degli arredi, degli apparecchi e delle attrezzature con proprio personale, materiali e strumenti al fine di garantire in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo in piena sicurezza sia dal punto di vista igienico-sanitario che dal punto di vista della tutela dell'incolumità dei bambini e di chiunque acceda alla struttura. In particolare, l'affidatario deve procedere a costanti esami e verifiche delle aree esterne per accertarsi che le stesse siano in condizioni ottimali e comunque sempre tali da evitare pericoli di qualsiasi genere ed infortuni ai bambini.
- i. provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria delle parti della struttura messe a disposizione in via esclusiva e dell'area esterna alla stessa, al fine di conservarla per tutta la durata

dell'affidamento in perfetto stato di efficienza ed a comunicare tempestivamente all'Amministrazione la necessità di interventi di manutenzione straordinaria. Rientrano nelle manutenzioni ordinarie tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione degli immobili che ne garantiscano l'efficienza e la durata nel tempo;

- j. provvedere, in caso di necessità, alla sostituzione o all'acquisto di nuove attrezzature ludiche ed apparecchiature varie, eccedenti alla dotazione iniziale;
- k. garantire l'autocontrollo igienico-sanitario ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- l. garantire il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.;
- m. acquisire a propria cura e spese le necessarie autorizzazioni sanitarie relative ai locali nei quali viene svolto il servizio, e rendere i locali perfettamente idonei all'uso per l'utilizzo dell'attività in oggetto;
- n. sostenere l'onere della spesa per l'asporto dei rifiuti solidi urbani, nonché tutte le spese relative all'uso del telefono (allacciamento e canoni), acqua, gas ed energia elettrica e le spese per il riscaldamento della struttura.
- o. redigere il DVR, il piano di evacuazione e il piano antincendio con riferimento alle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008)

Art. 6 Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a:

- a) mettere a disposizione una sede idonea allo svolgimento del servizio con una capienza massima di 15 (quindici) bambini;
- b) provvedere alla manutenzione straordinaria dell'immobile, delle relative pertinenze. Rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti deteriorati per vetustà, in modo da mantenere l'edificio e i connessi impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria quelli derivanti dalla necessità di adeguamento normativo di parti edilizie o impiantistiche in relazione a disposizioni legislative o regolamentari emanate successivamente alla consegna dell'immobile. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di addebitare al soggetto gestore le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, qualora la necessità degli stessi non sia stata comunicata preventivamente dal soggetto gestore all'Amministrazione e dalla stessa autorizzati. Rimangono comunque a carico del soggetto gestore i danni subiti dal personale, utenti e/o terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora il gestore non abbia provveduto, così come previsto dall'art. 8 del presente disciplinare, ad avvisare l'Amministrazione Comunale di imperfezioni, rotture e di qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

Art. 7 Attività di cucina e mensa

L'affidatario gestisce direttamente la mensa in conformità al piano di autocontrollo HCCP. In casi di impossibilità a provvedere direttamente al servizio di mensa, per cause non imputabili all'affidatario, lo stesso può rifornirsi temporaneamente presso terzi, previa espressa autorizzazione scritta da parte del Comune.

L'affidatario è tenuto a garantire l'autocontrollo igienico-sanitario ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Nell'erogazione dei pasti devono essere rispettati i dettami della Tabelle dietetiche e nutrizionali provinciali in vigore e, per i bambini di età inferiore ai 12 mesi o in casi di bambini affetti da allergie alimentari, si dovrà fare riferimento alle diete specificatamente prescritte dal pediatra.

I prodotti provenienti da coltivazione biologiche dovranno essere conformi al Regolamento C.E.E. n. 2092/91 e CE 1804/99 e successive modifiche ed integrazioni.

L'affidatario dovrà attenersi a quanto indicato dal D.M. 06.04.1994 n. 500 e dal Codice OMS/UNICEF.

Non sono ammesse forniture di alimenti derivati da organismi geneticamente modificati (transgenici) o che contengono ingredienti della stessa origine. Inoltre, non devono avere subito trattamenti tecnici particolari quali l'uso delle radiazioni ionizzanti o trattamenti chimici non consentiti.

E' vietato l'impiego di gelatine animali.

Art. 8

Responsabilità

L'affidatario assume ogni responsabilità derivante dalla conduzione del servizio sotto il profilo giuridico, economico, igienico-sanitario e organizzativo e gestisce il servizio in conformità a quanto stabilito dal Regolamento comunale in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità.

La gestione del servizio è effettuata dall'affidatario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

L'affidatario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a suoi dipendenti od a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei, nonché da danni di qualsiasi natura che possono derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto del presente disciplinare. Il Comune sarà così esentato da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

L'affidatario risponde interamente per danni a persone o cose che possono derivare dall'impiego di mezzi ed attrezzature, anche se di proprietà del Comune, nell'espletamento dei servizi. L'affidatario risponde di ogni danno che può derivare dalla carente manutenzione ordinaria della struttura non adeguatamente segnalata. L'affidatario, oltre alle norme del presente disciplinare, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante la durata dell'affidamento.

Art. 9

Copertura assicurativa

L'aggiudicatario garantisce l'espletamento del servizio con la diligenza richiesta dalla tipologia, sia per quanto riguarda l'operato nei confronti degli utenti, sia per quanto riguarda la cura dei beni di proprietà Comunale. A tali scopi deve essere munita di idonee polizze assicurative di copertura dei rischi verso gli utenti e dei danni verso i beni mobili ed immobili. Le relative polizze saranno depositate in copia agli atti del Comune affidante prima dell'inizio dell'attività educativa.

La copertura assicurativa per l'intera durata della convenzione, deve essere estesa anche agli operatori, e relativa alla responsabilità civile verso terzi inerente alla gestione della struttura come sopra descritta nonché all'esercizio di tutte le attività accessorie, complementari e collegate all'attività di gestione del servizio con massimale di almeno € 2.500.000,00 per sinistro, con limite per R.C.O. di € 2.500.000,00 per sinistro e di € 2.500.000,00 per prestatore di lavoro.

La polizza infortuni dovrà prevedere i seguenti massimali: morte € 2.500.000,00, invalidità permanente € 2.500.000,00. La polizza andrà a regolazione premio sulla base del numero effettivo dei bambini iscritti ai nidi d'infanzia. Dovrà inoltre essere compresa la garanzia per il contagio da virus HIV.

Si prevede un'assicurazione nominativa per ogni bambino con i seguenti massimali: morte € 500.000,00 e invalidità permanente € 500.000,00.

I valori assicurati saranno soggetti agli aggiornamenti ai valori ISTAT. La/e polizza/e andranno inviate in copia al Comune prima dell'attivazione del servizio oggetto del presente disciplinare.

Art. 10

Personale

L'aggiudicatario, ai sensi di quanto previsto al punto 2.1.2 dei "*Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo*

2014-2020 per il triennio 2018-2020" approvati con delibera della Giunta Provinciale n. 322 dd. 02.03.2018, dovrà garantire l'impiego di **risorse professionali** che dovranno:

- almeno 1/3 essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - uno dei titoli tra quelli elencati dalla lettera a) alla lettera f) del paragrafo 2.1.1 (*);
 - ovvero qualifica di educatore nei nidi d'infanzia o nei servizi integrativi (o altre qualifiche equipollenti) o possesso dei titoli di studio necessari per l'accesso alle qualificazioni stesse;
- le restanti risorse umane impiegate nel servizio devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - uno dei titoli elencati dalla lettera g) alla lettera i) del paragrafo 2.1.1 (*);
 - attestato di frequenza con superamento dell'esame finale di un corso professionale in ambito socio/psico-pedagogico, specifico per la fascia 0/3 anni, della durata di almeno 12 mesi riconosciuti/rilasciati dalla competente Struttura della Provincia autonoma di Trento o da altro soggetto riconosciuto dalla medesima.

(*) 2.1.1) Requisiti di ordine generale richiesti per tutti i servizi di conciliazione dai 3 mesi ai 14 anni. Ordinariamente tutte le risorse professionali impiegate nei servizi di conciliazione dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, fatto salvo quanto specificato ai successivi paragrafi 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, nello specifico:

- a. qualifica di operatore educativo di nido familiare – servizio Tagesmutter (come previsto da L.P. n. 4/2002);
- b. qualifiche professionali corrispondenti alla qualifica di operatore di nido familiare Tagesmutter, conseguite in altre province italiane, purché in percorsi formativi di almeno 300 ore con contenuti coerenti per natura e consistenza al corso erogato dalla Provincia autonoma di Trento, finalizzato ad ottenere la qualifica di operatore educativo di nido familiare Tagesmutter -L.P. 4/2002 e ritenuti idonei dalla competente struttura provinciale;
- c. qualifica di puericultrice oppure qualifica di operatore all'infanzia/operatore servizi di conciliazione o qualifiche professionali similari conseguite anche in altre province italiane purché in percorsi formativi che prevedono il rilascio di un attestato di frequenza con superamento dell'esame finale della durata di almeno 300 ore con contenuti ritenuti coerenti per natura e consistenza dalla competente Struttura provinciale, promossi dalla medesima o da altro soggetto da lei riconosciuto. I percorsi erogati in provincia di Trento devono essere preventivamente validati, prevedere il rilascio di un attestato di frequenza con superamento dell'esame finale e devono essere articolati in almeno 180 ore di aula e 120 ore di tirocinio extracurriculare. Per gli operatori che durante il percorso formativo stanno già svolgendo attività educativa presso servizi accreditati, è possibile richiedere il riconoscimento dell'esperienza nella misura di 80 ore massime di tirocinio extracurriculare;
- d. diploma di maturità in ambito socio/psico-pedagogico;
- e. diploma di laurea (vecchio e nuovo ordinamento) in scienze dell'educazione/formazione, scienze pedagogiche, scienze e tecniche psicologiche, psicologia, educatore professionale;
- f. possesso di titolo di studio idoneo - o qualifica - per l'accesso all'insegnamento per la fascia di età corrispondente nel sistema scolastico-educativo della Provincia autonoma di Trento;
- g. attestato di frequenza con superamento dell'esame finale del corso per servizio di assistenza materna domiciliare (baby sitter) promosso dalla competente Struttura della Provincia autonoma di Trento o da altro soggetto riconosciuto dalla medesima e con contenuti ritenuti coerenti e idonei per natura e consistenza dalla competente Struttura provinciale. Il percorso deve essere preventivamente validato, prevedere il rilascio di un attestato di frequenza con superamento dell'esame finale e deve essere articolato in almeno 80 ore di cui 50 di aula e 30 di tirocinio extracurriculare. Il riconoscimento di percorsi formativi della durata inferiore alle 80 ore può essere richiesto alla Struttura competente da organizzazioni e/o singoli interessati, purché accompagnato da documentata integrazione al monte ore stabilito dalla presente norma e con dettagli di contenuti pedagogici e specifici rispetto al ruolo;
- h. certificazioni, attestati, qualifiche, specializzazioni, corsi di perfezionamento purché coerenti con il profilo professionale e riconosciuti/rilasciati dalla competente Struttura provinciale o da altro soggetto riconosciuto dalla medesima;
- i. esperienza coerente con il profilo professionale con la qualifica o la mansione di educatore. Tale esperienza deve essere documentata, pari ad almeno 18 mesi (anche non continuativi) purché negli ultimi 4 anni, maturata in strutture pubbliche o private accreditate e operanti in ambito educativo per la corrispondente fascia di età.

L'aggiudicatario, ai sensi di quanto previsto al punto 2.1.5 dei "*Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018-2020*" approvati con delibera della Giunta Provinciale n. 322 dd. 02.03.2018, per poter erogare i servizi di conciliazione in oggetto, deve avere un **referente dell'area educativa** per svolgere:

- la supervisione del progetto pedagogico-educativo;
- il coordinamento delle attività degli operatori del servizio;
- sovrintendere alle attività programmate.

Il referente dell'area educativa può essere interno o esterno al Soggetto Erogatore.

Il referente dell'area educativa deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- diploma di laurea (vecchio e nuovo ordinamento anche triennale) in scienze dell'educazione e della formazione, scienze pedagogiche, scienze e tecniche psicologiche, psicologia, educatore professionale;
- diploma di laurea in sociologia, scienze sociali, lettere e lingue moderne, purché si dimostri di aver superato almeno tre esami in ambito psico/pedagogico e un esame nell'ambito della progettazione educativa, o di possedere esperienza specifica in progettazione educativa maturata in strutture pubbliche o private accreditate e operanti in ambito educativo per la corrispondente fascia di età;
- attestato conseguito dopo un apposito percorso formativo di almeno 80 ore, promosso dalla competente Struttura della Provincia autonoma di Trento o da altro soggetto riconosciuto dalla medesima, articolato in moduli a sfondo psico- pedagogico, mirati a sviluppare una specifica competenza progettuale e di coordinamento dei servizi. Il percorso deve essere preventivamente validato dalla Struttura provinciale competente, e prevedere il rilascio di un attestato di frequenza con superamento dell'esame finale. Può accedere a tale percorso chi è in possesso di un diploma di laurea idoneo all'insegnamento nel sistema scolastico/educativo della Provincia autonoma di Trento;

L'aggiudicatario deve, inoltre, individuare all'interno della propria organizzazione una persona che è **referente per l'esecuzione del contratto** e che funga da collegamento con il Comune

Lo stesso deve garantire la propria presenza, per tutta la durata dell'affidamento, in una struttura operativa amministrativa situata nel territorio provinciale, dotata di recapito telefonico e-mail.

Il personale educativo, ausiliario e di cucina deve possedere i requisiti d'accesso previsti dalla normativa provinciale vigente e sue eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11

Formazione del personale

Ai sensi di quanto previsto al punto 2.1.1 dei sopracitati "*Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018-2020*", le risorse umane impiegate nell'erogazione dei servizi dovranno mantenere aggiornata la propria competenza, pena la sospensione dell'idoneità all'erogazione dei servizi. Dovranno partecipare con cadenza annuale a corsi di mantenimento e/o approfondimento attinenti alla materia dei servizi educativi di cura e custodia di minori pari ad almeno 15 ore pro capite.

Le 15 ore sono da intendersi per profilo e per chi lavora più di 6 mesi nell'anno scolastico/educativo; diversamente sono previste 6 ore per chi lavora meno di 6 mesi nell'anno scolastico/educativo oppure opera solo nel periodo di sospensione del calendario scolastico/educativo.

L'aggiudicatario dovrà altresì dimostrare di aver assolto l'obbligo previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, in merito alla salute e sicurezza sul lavoro. Tale obbligo è cogente al servizio erogato e allo specifico profilo professionale, ed è richiesto anche nel caso di lavoratore autonomo.

Art. 12

Rapporto di lavoro e vincoli contrattuali

Il personale socio e/o dipendente operante nel servizio d'infanzia deve essere regolarmente iscritto a libro paga.

L'aggiudicatario è tenuto ad ottemperare agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di protezione e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove deve essere prestato il servizio, applicabili ai servizi oggetto dell'appalto.

L'aggiudicatario è obbligato ad applicare e far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori del territorio della Provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi locali, vigenti nel luogo di prestazione dei servizi, per tutta la durata di svolgimento degli stessi.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Il medesimo è obbligato altresì ad applicare il contratto e gli accordi anzidetti anche dopo la loro scadenza e fino all'avvenuta sostituzione e, nel caso di appartenenza ad imprese cooperative, anche nei rapporti con i soci.

Le obbligazioni così assunte vincolano il soggetto gestore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura, struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Nel caso in cui i predetti versamenti non siano stati effettuati, il Comune ha diritto di adottare le opportune determinazioni, fino alla risoluzione dell'affidamento, nei casi di maggiore gravità e previa diffida alla regolarizzazione inviata all'affidatario e da questo disattesa.

Il personale impiegato deve essere fisicamente idoneo a svolgere i compiti cui risulta assegnato. Il rapporto di lavoro del personale socio e/o dipendente deve comunque garantire il rispetto delle norme previste dallo Statuto dei lavoratori, con particolare riferimento all'art. 36 della L. 20.05.1970 n. 300.

Fermo restando quanto stabilito dal presente disciplinare e dalla normativa nello stesso richiamata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 35, commi da 28 a 34, della legge n. 248/2006.

Art. 13

Organi di partecipazione e gestione

Le forme e le modalità di partecipazione dei genitori alla vita e all'organizzazione del servizio d'infanzia sono assicurate dall'affidatario.

E' facoltà dei genitori dei bambini frequentanti riunirsi in assemblea presso il servizio dandone preavviso alla coordinatrice interna.

Art. 14

Attività di controllo e verifiche sul servizio

Il Comune di Telve, attraverso suoi delegati, può effettuare, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, i controlli sul corretto espletamento del servizio oggetto del presente disciplinare in tutti i suoi aspetti.

L'aggiudicatario è tenuto a fornire al personale incaricato dal Comune per i controlli la massima collaborazione, consentendo in ogni momento il libero accesso alla struttura messa a disposizione e a fornire ogni documentazione ed informazione completa e veritiera che ritenga opportuno acquisire. Il personale dell'affidatario non deve interferire sulle procedure di controllo effettuate dagli incaricati del Comune.

L'aggiudicatario si impegna, inoltre, ad agevolare ogni controllo dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari competente per la verifica del rispetto della normativa igienico-sanitaria e della tutela della salute dei bambini.

Art. 15

Cauzione definitiva

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Al momento della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve prestare una cauzione, anche in forma di fideiussione, a garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni previste dal contratto per un importo pari a € 6.000,00.

La cauzione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune.

Lo svincolo o la restituzione della cauzione definitiva sono disposti, ad avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali, nonché dell'estinzione di tutti i debiti e/o oneri a carico dell'aggiudicatario, dall'Organo Comunale competente.

In assenza di tali requisiti, la cauzione definitiva sarà trattenuta dall'Amministrazione fino all'adempimento delle condizioni suddette.

Si applicano, per i soggetti che ne hanno diritto, le riduzioni di cui al comma 7 dell'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 16 Inadempimenti e penali

Qualora si verificano, da parte dell'aggiudicatario comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dell'utenza, o qualsiasi altro fatto che costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal presente disciplinare e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, il Comune procede alla contestazione scritta delle infrazioni all'affidatario. L'affidatario deve rispondere per iscritto alle infrazioni contestate entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle stesse.

Il Comune competente, verificata la persistenza degli inadempimenti ed acquisite le controdeduzioni prodotte dall'affidatario, si riserva di applicare penali la cui misura è motivatamente stabilita, in relazione all'entità dell'inadempimento, fatta salva la responsabilità per ulteriori danni che l'Amministrazione avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso.

Il Comune, previa instaurazione del contraddittorio con l'affidatario, può risolvere il rapporto contrattuale nei seguenti casi:

- a) gravi irregolarità nella conduzione e organizzazione complessiva del servizio che possono arrecare danni agli utenti o anche indirettamente al Comune. Costituisce grave irregolarità anche l'inadeguatezza del personale che non offre garanzia di capacità o non risulti idoneo a perseguire le finalità del servizio, anche con riferimento a singoli lavoratori, attraverso contestazione scritta;
- b) violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento del servizio;
- c) accertate violazioni agli obblighi di cui al presente disciplinare;
- d) diffusa e motivata insoddisfazione degli utenti presso i quali il Comune si riserva la facoltà di procedere, nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni, alla verifica della qualità del servizio.

In caso di risoluzione contrattuale dovuta ai motivi di cui ai punti a), b), c) e d) l'Amministrazione può procedere all'incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori danni che l'Amministrazione avesse a subire a causa dei fatti sopra indicati e della necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

L'affidatario può risolvere il rapporto contrattuale nei tempi e modi indicati ed ammessi dalle leggi vigenti ed in ogni caso non potrà mai essere interrotto il servizio prima della naturale scadenza annuale estiva fissata al 31 agosto.

Art. 17 Revoca per pubblico interesse e recesso.

Il Comune di Telve può revocare l'affidamento, notificando la revoca almeno 3 (tre) mesi prima mediante raccomandata con avviso di ricevimento, per sopraggiunte ragioni di pubblico interesse.

Nel caso di revoca, disposta a norma del presente articolo, l'affidatario non ha diritto a indennizzo o risarcimento per la revoca disposta, tranne la restituzione degli arredi e/o attrezzature impiegate ed acquisite direttamente dall'aggiudicatario, se ciò avviene durante i primi 5 anni di attività, se invece la revoca avviene dopo il primo rinnovo contrattuale gli arredi rimarranno di proprietà comunale.

L'affidatario non potrà chiedere indennizzi o danni per carenza di utenza che comportino la chiusura del servizio.

Qualora, per qualsiasi ragione, l'aggiudicatario intenda recedere dal contratto dovrà darne comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale almeno 6 (sei) mesi prima con lettera raccomandata e comunque nel rispetto delle scadenze previste dal precedente art. 16.

In caso di recesso per volontà dell'aggiudicatario prima della scadenza contrattuale (quinquennio) la cauzione versata verrà totalmente incamerata dall'Amministrazione comunale a titolo di risarcimento.

Art. 18 Controversie

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare e nella lettera d'invito, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione e interpretazione delle norme poste a disciplina dell'affidamento del servizio in oggetto saranno definite dall'autorità giudiziaria competente.

Art. 19 Spese contrattuali e stipulazione del contratto

Il contratto sarà stipulato attraverso scrittura privata. Ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e del comma 2bis dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005, il contratto si conclude in modalità elettronica con firma digitale.

L'aggiudicatario dovrà presentare, nel termine assegnato dal Comune di Telve, prima della sottoscrizione del contratto la cauzione definitiva (art. 15) e copia delle polizze assicurative (art. 9).

Nel caso in cui l'aggiudicatario non addivenisse alla firma del contratto entro il termine fissato dall'ente o non ottemperasse agli obblighi, in tutto o in parte, l'ente sarà in pieno diritto di ritenere annullato l'affidamento e di richiedere i danni eventuali subiti.

Saranno posti a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri per imposte, diritti e prestazioni inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto.

L'Amministrazione si riserva di dare inizio all'appalto anticipatamente, cioè anche prima della stipula del contratto.



Il Segretario comunale
dott.ssa Silvana Iuni
firmato digitalmente (*)

(*) Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3bis e 71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 d.lgs. 39/2013).